

Proprietà industriale ed intellettuale: strumenti di protezione tradizionali e nuove problematiche legate ad Internet.

di Carlo Rossi*

Premessa

L'azienda deve proteggere con tutti gli strumenti disponibili i propri intangible assets, sia in via preventiva che in via repressiva.

Di seguito viene riportata la descrizione di tutti i principali strumenti legali di tutela del patrimonio industriale ed intellettuale dell'azienda (parte 1), anche con riferimento ai nuovi scenari che si sono aperti con la diffusione di Internet (parte 2).

1. Brevetto, know how , marchio e diritto d'autore

Gli istituti previsti a tutela del patrimonio industriale ed intellettuale dell'azienda sono il brevetto, il know how, il marchio ed il diritto d'autore.

1.1 Il brevetto

Il brevetto è disciplinato dagli artt. 2584 - 2594 cod. civ. e dal Regio Decreto n. 1127/1939 (con successive modifiche ed integrazioni).

Possono essere brevettate le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Quindi i ritrovati della tecnica, per essere brevettabili devono presentare le seguenti caratteristiche:

1. novità; 2. originalità; 3. applicazione industriale.

1. novità: l'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, l'invenzione cioè deve essere tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica industriale ed alle cognizioni preesistenti (*art. 14 R.D. 1127/39*).

2. originalità: per essere originale un'invenzione deve essere tale da non risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo, cioè tale da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti (*art. 16 R.D. 1127/39*).

3. applicazione industriale: un'invenzione è considerata idonea ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria (*art. 17 R.D. 1127/39*)

Si ricorda che la R.D. 1127/39 esclude espressamente la brevettabilità del software, tutelato invece dalla legge sul diritto d'autore (L. 633/41).

Procedimento per ottenere un brevetto

La domanda di brevetto può essere depositata presso una locale Camera di commercio.

La domanda deve essere presentata personalmente dall'inventore o da un rappresentante munito di procura fatta per atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata. Per le domande sono previsti appositi modelli (recentemente modificati con DM 9/5/03, n. 171) reperibili presso la sezione Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero delle Attività Produttive (www.minindustria.it).

Nella domanda l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo in modo che ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere

contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

I vantaggi del brevetto

Grazie al brevetto si ottiene la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto, nonché di commercializzare il prodotto a cui l'invenzione si riferisce nel territorio dello Stato.

Di conseguenza, si ha il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto brevettato.

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo, che comprende anche la messa in commercio del prodotto direttamente ottenuto con il metodo o procedimento stesso.

Di conseguenza, si ha il diritto di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto così direttamente ottenuto.

Tutela dell'invenzione brevettata

In concreto, il brevetto può essere tutelato in sede giudiziaria.

Al proposito segnaliamo che la competenza giurisdizionale in materia di proprietà industriale ed intellettuale è stata di recente modificata dal D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, il quale ha istituito sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso Tribunali e Corti d'Appello.

In particolare, si può chiedere al giudice competente l'inibizione della condotta lesiva del proprio brevetto e la condanna al risarcimento dei danni per il responsabile della violazione.

Inoltre, la contraffazione del brevetto costituisce un reato punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 2.065 € (art. 473 c.p.).

Per ottenere una tutela più immediata è possibile richiedere un provvedimento d'urgenza, che può essere emesso dal giudice anche nell'arco di pochi giorni.

I provvedimenti d'urgenza consistono in:

descrizione: nei tempi necessari per l'instaurazione del processo, potrebbe andare persa la prova della violazione del brevetto: per impedire ciò è possibile chiedere al giudice di provvedere subito a garantire tale prova. A tal scopo provvede l'ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti e con l'impiego anche di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

sequestro: questo provvedimento, oltre che a garantire la prova dell'avvenuta violazione, serve a togliere immediatamente al contraffattore la disponibilità degli oggetti che violano il brevetto;

inibitoria: serve a far vietare immediatamente la produzione ed il commercio dei prodotti che violano il brevetto. Il giudice può anche stabilire una penale per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

I provvedimenti di urgenza vengono concessi quando il giudice, da un esame sommario della questione, ritenga che vi sia una apparente fondatezza delle ragioni di chi agisce e che nel ritardo dovuto all'ordinaria azione giudiziaria tali ragioni possano essere gravemente pregiudicate.

Cosa succede se non si chiede il brevetto su una invenzione

E' opportuno mettere in evidenza che attendere a brevettare un'invenzione, magari al fine di verificarne il successo commerciale, può pregiudicarne la brevettabilità, in quanto fa venir meno il requisito della novità (che, come detto, è uno dei requisiti per ottenere un valido brevetto).

Tuttavia, un'eventuale divulgazione dell'invenzione non ne pregiudica sempre il requisito

della novità, che resta salvo se la divulgazione sia avvenuta nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto, e sempre che risulti direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente.

Non è presa in considerazione, ai fini del requisito della novità dell'invenzione, neppure la divulgazione della stessa in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute.

Se un nuovo procedimento o un nuovo prodotto non sono stati brevettati, ed altri ne fanno uso, non resterà che la tutela prevista contro la concorrenza sleale. Ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., l'imitazione servile di prodotti, anche non brevettati, da parte di un concorrente configura una condotta di concorrenza sleale e, quindi, se ne può chiedere al giudice l'immediata cessazione e il risarcimento dei danni.

1.2 Il know how

Il know how è quel complesso di informazioni e conoscenze tecniche, organizzative e procedurali, non protette da brevetto (in quanto non brevettabili oppure perché si è scelto di non brevettarle), che l'imprenditore elabora ed utilizza, con carattere di esclusività e di segretezza, nella propria attività di produzione o di scambio (ad es. informazioni su tecniche e processi produttivi, composizione di prodotti, ma anche informazioni relative ai sistemi interni di organizzazione del personale oppure banche dati di clienti e fornitori, strategie di fissazione dei prezzi, particolari tecniche di marketing, etc.).

Queste informazioni sono molto importanti per l'imprenditore, che vi ha investito importanti risorse di tempo ed di danaro. La violazione del know how da parte di concorrenti può provocare notevoli ed ingiusti danni. Di qui la necessità di una normativa che tuteli il know how.

Il know how è tutelato civilmente dall'art. 6 bis della R.D. 1127/39 e dall'art. 2598 c.c., e penalmente dagli artt. 622 c.p. (rivelazione di segreto professionale) e 623 c.p. (rivelazioni di segreti scientifici o industriali).

Tutela civile del know how

Ai sensi dell'art. 6 bis R.D. 1127/39, è considerato atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione, da parte di terzi, in modo contrario alla correttezza professionale, di informazioni aziendali, ivi comprese le informazioni commerciali, soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:

siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

abbiano valore economico in quanto segrete;

siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Dunque condizione per la tutela legale del know how è che le informazioni siano segrete e che si pongano delle risorse per farle rimanere tali.

Quando, per qualsiasi motivo, le informazioni diventino di dominio pubblico, il titolare non ne potrà più evitare l'utilizzazione. Se la divulgazione sia attribuibile all'abuso di qualcuno (es. un dipendente infedele o un concorrente), il titolare delle informazioni divulgate potrà chiedere il risarcimento del danno subito.

Molto importante, per poter usufruire della tutela del know how, è che si siano adottati strumenti idonei a mantenere segrete le informazioni. Quindi dal punto di vista fisico le informazioni devono essere tenute "sotto chiave", in modo che siano accessibili solo al personale autorizzato, dal punto di vista informatico devono essere utilizzate misure di sicurezza che consentano sempre solo al personale autorizzato di accedere alle informazioni:

un riferimento normativo potrà essere l'Allegato B al Codice sulla riservatezza dei dati personali (Dlgs 30/6/03, n. 196).

Una precauzione importante è quella di far sottoscrivere ai dipendenti impegni specifici di non divulgazione le informazioni.

Dunque, nel momento in cui sia violato il know how di un'azienda, quest'ultima potrà tutelarsi sia in sede penale, denunciando l'illecita diffusione di segreti, sia in sede civile (ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale), chiedendo al giudice competente di vietare i comportamenti lesivi del know how e che il responsabile dell'abuso sia condannato a risarcire i danni subiti.

Tutela penale del know how

I reati relativi alle rivelazioni di segreti sono previsti dagli articoli 622 e 623 del codice penale.

Il primo (rivelazione di segreto professionale) prevede la pena della reclusione fino ad un anno o della multa da 30 a 516 € per chiunque, conoscendo un segreto a causa del proprio lavoro, lo rivela senza giusta causa, o lo impiega a proprio o altrui profitto, se da tale fatto può derivare un danno. Nell'ipotesi in cui tale rivelazione venga effettuata da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o revisori contabili la pena è aggravata.

Il secondo (rivelazione di segreti scientifici o industriali) prevede la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, conoscendo notizie destinate a rimanere segrete relative a scoperte o invenzioni scientifiche o ad applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto.

Entrambi i suddetti reati sono punibili dietro presentazione di querela della persona offesa.

1.3 Il marchio

Il marchio è il segno distintivo che gli imprenditori appongono sui prodotti o servizi che mettono in commercio, esso è disciplinato dagli artt. 2569 e ss. del cod. civ. e dal R.D. n. 929/1942 (con successive modifiche ed integrazioni).

Registrazione di un marchio - requisiti

Il marchio, per essere meglio tutelato, deve essere registrato.

A tal fine il marchio deve avere i seguenti requisiti:

1) novità; 2) originalità; 3) liceità.

Possono essere oggetto di registrazione come marchio tutti i nuovi (*novità*) segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, ed in particolare: le parole, compresi i nomi di persone; i disegni; le lettere; le cifre; i suoni; la forma del prodotto o della confezione di esso; le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano tali da distinguere (*originalità*) i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume o violino un altrui diritto (*liceità*).

La procedura di registrazione del marchio

La domanda di registrazione di un marchio deve essere rivolta all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con sede a Roma e può essere presentata attraverso le Camere di commercio locali. La domanda viene redatta su appositi moduli, reperibili sul sito del Ministero delle Attività Produttive (www.minindustria.it nella sezione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi), i quali sono stati recentemente semplificati dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 9 maggio 2003 n. 171.

Se l'Ufficio accoglie la domanda, viene rilasciata una copia dell'attestato di concessione, il cui originale è inserito nella raccolta dei marchi d'impresa.

La procedura, attualmente, dura oltre due anni. Tuttavia gli effetti della domanda di registrazione valgono sin dal giorno di deposito della stessa.

L'accoglimento della domanda di registrazione del marchio non vale, di per sé, a comprovare la validità del marchio stesso (sotto i profili della novità, originalità, liceità). Infatti è sempre possibile, nonostante la registrazione, contestare la validità del marchio registrato davanti all'autorità giudiziaria. Solo quest'ultima, in definitiva, se necessario, potrà decidere se un marchio è validamente registrato e meritevole di tutela o meno.

I diritti di chi ha registrato un marchio

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di uso esclusivo del marchio.

In concreto il marchio può essere tutelato in sede giudiziaria.

In particolare, si può chiedere al giudice competente l'inibizione della condotta lesiva del proprio marchio e la condanna al risarcimento dei danni per il responsabile della violazione.

Inoltre, la contraffazione del marchio costituisce un reato punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 2065 € (artt. 473 e 474 c.p.).

Per avere una tutela più immediata è possibile richiedere un provvedimento d'urgenza, che può essere emesso dal giudice anche nell'arco di pochi giorni.

I provvedimenti d'urgenza consistono in: descrizione, sequestro, inibitoria. Questi provvedimenti sono del tutto analoghi a quelli previsti relativamente alla tutela del brevetto (vedi retro).

1.4 Diritto d'autore

Con il diritto d'autore sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle seguenti categorie: letteratura; musica; arti figurative; architettura; teatro e cinematografia; design industriale; software; banche dati.

Il diritto d'autore è regolato dagli artt. 2575 - 2583 del cod. civ. e dalla L. 633/1941 (con successive modifiche ed integrazioni).

Il diritto d'autore sorge nel momento stesso della creazione dell'opera. Eventuali registrazioni serviranno semplicemente a provarne la paternità e la data di creazione.

Il diritto d'autore si distingue in *diritto morale* e *diritto economico*.

Il diritto morale riconosce all'autore il diritto di essere sempre riconosciuto come tale e di opporsi a qualsiasi modifica a danno dell'opera che possa essere di pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione.

Il diritto economico riconosce all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Il diritto di utilizzazione economica dura per tutta la vita dell'autore, e fino a 70 anni dopo la morte dello stesso (il termine è di 50 anni per riproduzioni fonografiche, emissioni radiotelevisive, interpretazioni o esecuzioni di artisti, opere cinematografiche o audiovisive di immagini in movimento).

Il diritto economico sull'opera creata dal lavoratore dipendente nell'ambito delle sue mansioni spetta al datore di lavoro.

Tutela giudiziaria del diritto d'autore

Il titolare di un diritto d'autore, che ha ragione di temere la violazione del proprio diritto o che intende impedire la continuazione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per chiedere al giudice che il proprio diritto sia accertato, che ne sia vietata la violazione e che gli sia riconosciuto il risarcimento del danno. Il titolare del diritto d'autore può anche chiedere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. Inoltre anche la violazione del diritto d'autore è punita penalmente con sanzioni severe (fino a 3 anni di reclusione - artt. 171 e segg. L.A.).

Anche per i casi di violazione del diritto d'autore possono essere chiesti i seguenti

provvedimenti d'urgenza: descrizione, sequestro e inibitoria. Questi provvedimenti sono del tutto analoghi a quelli previsti relativamente alla tutela del brevetto e del marchio (vedi retro).

2 Patrimonio intellettuale dell'azienda in Internet

Uno degli argomenti più dibattuti recentemente è quello della protezione del patrimonio intellettuale in Internet. Con riferimento all'attività svolta dall'azienda attraverso la rete, che può essere di mera presenza pubblicitaria o di vera e propria offerta di beni/servizi via Internet, possono venire in rilievo diverse problematiche, essenzialmente riassumibili in: tutela del domain name; tutela dei contenuti del sito Internet; tutela da concorrenza sleale attraverso la rete.

2.1 Tutela del domain name

Uno dei primi problemi può essere quello di scoprire che la propria ditta o il proprio marchio sono già stati registrati come nomi a dominio da altri soggetti.

La migliore tutela preventiva in argomento è quella di registrare i nomi a dominio relativi al proprio marchio almeno con tutti i suffissi principali (.it, .com, .net, per incominciare).

Ma se la violazione fosse già avvenuta, non esistendo attualmente una legge ad hoc (sebbene siano stati proposti diversi disegni di legge), i giudici italiani applicano, per i nomi a dominio, la normativa relativa ai marchi e alla concorrenza sleale.

In particolare è stato stabilito che la registrazione di un domain name corrispondente ad un marchio appartenente a terzi configura contraffazione del medesimo, con applicazione della legge sui marchi.

Attenzione: applicazione della legge sui marchi non significa che, automaticamente, se si è registrato un marchio si abbia diritto in ogni caso al relativo nome a dominio. Occorrerà, anche in questo caso, vagliare i requisiti della originalità, novità e liceità del marchio per il quale si richiede la tutela con riferimento al nome a dominio.

Va specificato che la regolare autorizzazione della Registration Authority alla registrazione del nome a dominio non vale, di per sé, ad escludere la contraffazione del marchio. Infatti, anche se la R.A. avesse autorizzato la registrazione di un nome a dominio, la liceità della stessa potrebbe sempre essere contestata in sede giudiziaria.

Per quanto riguarda i marchi notori, l'uso di un marchio, che gode di particolare rinomanza, come domain name, anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio.

Normalmente la tutela del nome a dominio viene richiesta all'autorità giudiziaria attraverso una procedura d'urgenza. In alternativa è possibile scegliere la procedura arbitrale o di riassegnazione presso la Naming Authority italiana.

Con la procedura arbitrale, che deve durare non più di 90 giorni, la controversia viene decisa con la forma dell'arbitrato irrituale, da due arbitri scelti dalle parti e il terzo nominato dai primi due, tutti facenti parte del comitato di arbitrato della Naming Authority.

La procedura di riassegnazione, invece, è gestita da un "ente conduttore" (che spesso è uno studio legale) autorizzato dalla Naming Authority, che decide sulla riassegnazione del nome a dominio contestato. Quest'ultima procedura normalmente è la più economica, ma ha il difetto di non essere definitiva, nel senso che è sempre possibile instaurare un'azione giudiziaria, anche dopo che l'ente conduttore abbia deciso sulla questione.

2.2 Tutela dei contenuti del sito

Un'azienda operante sul web deve affrontare il problema della tutela dei contenuti del

proprio sito da possibili violazioni da parte dei concorrenti.

La tecnologia di Internet consente di copiare facilmente i contenuti del sito. In questo modo, i nostri concorrenti possono avvantaggiarsi slealmente del nostro lavoro e dei nostri investimenti.

Il contenuto del sito Internet è composto da testo, immagini (anche animate), suoni. Ma pure la struttura in sé del sito è importante ai fini della tutela del copyright. Tutti questi elementi possono essere protetti attraverso la normativa sul diritto d'autore. Quindi, se un contenuto del nostro sito dovesse essere copiato da qualcuno, ecco che potremo chiedere in via giudiziaria la tutela secondo le regole precedentemente esposte sul diritto d'autore e sul marchio. In particolare, potrà essere richiesto al giudice competente l'accertamento del proprio diritto e l'inibitoria alla continuazione della violazione, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione.

Il framing

La violazione del contenuto di un sito web non avviene soltanto copiando singoli testi o immagini, ma anche richiamando intere pagine del nostro sito all'interno di altri siti web, con la tecnica del framing, ossia riportando pagine di un sito in un frame di un altro sito detto "sito cornice".

Anche questa attività è generalmente ritenuta illecita in quanto, con essa, il titolare di un sito si appropria dei contenuti, e quindi del lavoro, di un altro sito, senza essere autorizzato.

2.3 Concorrenza sleale in Internet – i meta tag

La violazione del patrimonio intellettuale dell'azienda spesso assume i connotati della concorrenza sleale.

Una delle problematiche che ha avuto maggior rilievo, negli ultimi tempi, sotto questo profilo, è quella dell'inserimento nei meta tag di un sito del nome o del marchio di un concorrente.

I meta tag sono delle "etichette" inserite nell'intestazione del codice delle pagine di un sito Internet, che non compaiono "in chiaro" sulla pagina web. Queste etichette contengono le parole chiave che il creatore del sito vuole siano lette dai motori di ricerca, al fine di organizzare i loro indici e di dare le risposte alle interrogazioni dei loro utenti.

Nella pratica del commercio elettronico è avvenuto che alcune società abbiano inserito nei meta tag delle proprie pagine Internet non solo i nomi dei prodotti commercializzati, ma anche le ditte o i marchi delle società concorrenti. La conseguenza è che se un utente digita il nome della società X in un motore di ricerca, nei risultati apparirà anche il sito della società Y se quest'ultima ha inserito nei propri meta tag la ditta della società X.

Questo modo di operare è stato ritenuto dalla giurisprudenza una condotta di concorrenza sleale. Addirittura un Tribunale (Tribunale di Rovereto, sentenza del 2 febbraio 2001) ha condannato per il reato di turbata libertà dell'industria o del commercio il responsabile di tale condotta.

2.4 Attività preventiva e controllo attraverso watermarks e controllo dei motori di ricerca

Watermark

Fra le varie soluzioni per proteggere il diritto d'autore, vi sono i programmi watermark. Questi software permettono di "marcare" i files prodotti con i propri dati. Si distingue fra watermark visibili e watermark invisibili. I primi, con l'apposito software, possono essere letti da chiunque. Essi hanno evidente funzione preventiva, mirano ad avvisare che un determinato file è protetto da copyright. I watermark invisibili invece possono essere letti solo dal titolare,

essi hanno quindi funzione repressiva, servono a scovare gli autori di illecite riproduzioni.

Controllo dei motori di ricerca

Un'attività indispensabile, se si intende adottare una politica di security, con riferimento alla tutela del patrimonio intellettuale della propria attività su Internet, è quello di monitorare costantemente i motori di ricerca. Questo per un duplice scopo. Anzitutto sarà necessario vedere regolarmente quali sono (almeno) i primi risultati dati in risposta dai motori di ricerca con l'inserimento del nome della propria azienda o del proprio marchio. Fra questi risultati, evidentemente, dovrà trovarsi il nostro sito e quello di eventuali partners e rivenditori. Se invece troveremo anche quello di qualche concorrente, allora sarà necessario capire il motivo. E così si potrebbe scoprire che un nostro concorrente ha inserito il nostro nome o marchio all'interno dei suoi meta tag, o comunque all'interno del suo sito, allo scopo di deviare a suo favore dei potenziali clienti.

2.5 Attività repressiva degli illeciti

Esistono diverse contromisure per la tutela del patrimonio intellettuale da illeciti via Web, che vanno dalla semplice telefonata al soggetto che ha commesso la violazione, alla lettera di diffida, fino all'azione giudiziaria civile, se non alla denuncia penale.

Il ricorso d'urgenza e l'inibitoria

Per contrastare gli illeciti civili in campo commerciale, e segnatamente nell'ambito della rete Internet, l'ordinaria azione civile, che normalmente dura parecchi anni prima della sentenza, è spesso del tutto inadeguata.

Per evitare i danni irreversibili che si subirebbero se nell'attesa della tutela giudiziaria dovessero passare degli anni, il nostro ordinamento mette a disposizione la procedura del ricorso d'urgenza (art. 700 c.p.c.).

Questa procedura può essere intrapresa proprio quando si ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere un proprio diritto in via ordinaria, questo possa essere minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Il giudice, in questo caso, potrà adottare immediatamente i provvedimenti che appariranno, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione che sarà poi presa nella causa ordinaria che dovrà seguire al provvedimento d'urgenza.

Spesso all'esito del ricorso d'urgenza le parti si accordano e non è necessario poi proseguire la causa.

2.6 Il problema dell'acquisizione immediata della prova

Uno dei problemi più importanti, per quanto riguarda gli illeciti in Internet, è quello della prova dell'illecito stesso.

Ad esempio, può accadere che un mio concorrente inserisca nei propri meta tag o comunque nel proprio sito un mio marchio oppure una mia immagine coperta da copyright, o ancor peggio delle informazioni finalizzate a gettare discredito sulla mia attività, e che questi contenuti vengano successivamente cancellati, prima che io possa provare l'illecito avvenuto al giudice, al fine di chiedere il risarcimento del danno.

In Internet tutto si può creare e cancellare nel giro di pochi secondi, quindi anche l'acquisizione della prova di un illecito deve essere particolarmente rapida.

Probabilmente sarà necessario che il legislatore preveda in futuro delle procedure nuove per l'acquisizione delle prove, in casi particolari come quelli della rete Internet.

Comunque, già ora esistono strumenti coi quali si può garantire abbastanza velocemente l'acquisizione della prova di un illecito sul web.

Questi strumenti sono l'accertamento tecnico preventivo e la descrizione.

La descrizione

Questa procedura può essere particolarmente utile ed incisiva per tutelare la proprietà intellettuale della propria azienda da violazioni avvenute attraverso il web. La descrizione deve essere chiesta al giudice, il quale incarica l'ufficiale giudiziario di effettuare l'accertamento richiesto con l'impiego dei mezzi tecnici più idonei, eventualmente con l'ausilio di uno o più periti. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti o i tecnici indicati dall'interessato.

In queste procedure sarà essenziale, spesso, se non sempre, chiedere al giudice che l'accertamento sia effettuato *inaudita altera parte*, cioè senza che la controparte sia avvertita dell'accertamento stesso, al fine di evitare che questa possa disfarsi immediatamente delle prove da acquisire.

L'accertamento tecnico preventivo

La descrizione è un procedimento previsto specificamente per la tutela dei marchi e del diritto d'autore. Qualora non ricorrano i presupposti per esperire questo procedimento, o comunque si voglia eseguire un'indagine più complessa, è possibile optare per il più generale accertamento tecnico preventivo.

Esso viene riconosciuto quando si ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato delle cose. Il giudice in questo caso non si serve dell'ufficiale giudiziario ma, eventualmente, di un consulente tecnico.

Una volta acquisita la prova dell'illecito, sarà più agevole intentare la causa per il risarcimento dei danni o, ancor meglio, spingere il nostro concorrente ad un spontaneo riconoscimento del risarcimento.

* *Carlo Rossi* Avvocato - Titolare dello Studio di Consulenza Legale Infogiur (www.infogiur.com) specializzato in tutela della proprietà industriale e intellettuale, diritto Internet, privacy e sicurezza informatica.